

**COMMISSIONE VI**  
**FINANZE E TESORO**

31.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1980**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BATTAGLIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RUBBI EMILIO**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	398	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (Approvato dal Senato) (1959) . . . . .	398	
PRESIDENTE . . . . .	398, 401, 403, 405 408, 410, 411, 412, 415, 417	
BELLOCCHIO . . . . .	402, 405, 411, 414, 415, 417	
BERNARDINI . . . . .	399, 400, 401, 402	
COLUCCI <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	399, 400, 403, 408, 410, 411, 414, 415	
FORTE FRANCESCO . . . . .	415	
GARZIA . . . . .	400, 402, 410, 412, 414, 417	
RUBINACCI . . . . .	411	
SANTAGATI . . . . .	400, 402, 416	
SARTI . . . . .	413, 414, 415	
		<b>Disegno di legge (Approvazione):</b>
		Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza (723) . . . . .
		417
		PRESIDENTE . . . . .
		417
		<b>Disegno di legge (Approvazione):</b>
		Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1757) . . . . .
		417
		PRESIDENTE . . . . .
		417
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		417
		<b>La seduta comincia alle 10,5.</b>
		MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Babbini, Canepa, Fiandrotti e Gangi, sono sostituiti dai deputati Forte Francesco, Alberini, Conte Carmelo e Ferrari Marte.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (Approvato dal Senato) (1959).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale », già approvato, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 luglio 1980.

Devo informare la Commissione che, per due circostanze diverse, sarò costretto a sospendere questa seduta.

La prima circostanza è che sta per avere luogo, in Assemblea, una votazione a scrutinio segreto su una pregiudiziale di incostituzionalità. La seconda circostanza riguarda il relatore Canepa, il quale mi ha comunicato di non poter essere presente alla discussione prima delle 18,30, a causa di un lutto familiare.

Pertanto, sospendo la seduta fino alle 18,30, avvertendo fin da ora che, nel caso in cui attorno alle 18,30 risultassero imminenti votazioni in Assemblea, la seduta riprenderebbe al termine delle votazioni stesse.

**La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 19,20.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RUBBI EMILIO

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Avverto la Commissione che il relatore onorevole Canepa ha comunicato di non

poter prendere parte a questa seduta per un lutto familiare.

Pertanto, le sue funzioni di relatore dovrebbero essere assolte da me. Ma poiché di questo impedimento dell'onorevole Canepa a partecipare a questa seduta sono venute a conoscenza soltanto alcuni minuti fa, riterrei più corretto da parte mia rimettermi al parere del Governo sugli emendamenti da esaminare.

Do lettura del parere che la V Commissione ha espresso sugli emendamenti:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato in data odierna, la seguente decisione: parere favorevole sul disegno di legge; nulla osta sull'emendamento Bernardini ed altri 3. 2; parere contrario sull'emendamento Bellocchio ed altri Tab. 1. 1; nulla osta sull'emendamento Tessari Tab. 1. 2; parere contrario sull'emendamento Bellocchio ed altri Tab. 3. 1; nulla osta sull'emendamento Tessari Tab. 3. 2; nulla osta all'emendamento Sarti ed altri Tab. 3. 3; parere contrario sull'emendamento Tessari Tab. 4. 1; parere contrario sull'emendamento Sarti Tab. 4. 2 ».

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò, direttamente in votazione:

**ART. 1.**

Per elevare la capacità operativa della Guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:

sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;

è autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture adde-

strative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonché ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Propongo di accantonare l'articolo 2, perché bisogna prima procedere alla votazione delle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 cui si fa riferimento nell'articolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:

l'effettuazione di attività addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennità ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonché la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;

l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della Guardia di finanza, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;

l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonché il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;

l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.

Gli onorevoli Bernardini, Spaventa, Bellocchio, Sarti, Toni e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

« Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:

10 miliardi per l'effettuazione di attività addestrative di qualificazione del personale con particolare riferimento ai sottufficiali ed ai militari di truppa, e relativa corresponsione delle indennità ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonché la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;

54 miliardi per l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della Guardia di finanza, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;

40 miliardi per l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonché il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;

16 miliardi per l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale » (3. 2).

Onorevole Bernardini, intende svolgerlo ?

BERNARDINI. No, perché si illustra da sé.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario all'emendamento, in quanto i suoi contenuti nulla innovano in ordine alla sostanza e ai fini del progetto legislativo. Infatti, la specifica della destinazione dei fondi fatta dall'emendamento coincide con la volontà del Governo espressa nella relazione illu-

strativa del provvedimento e rispondente nella ripartizione delle spese a precise esigenze obiettivamente valutate.

D'altra parte, si consideri che, in base al dettato dell'articolo 4 del disegno di legge, il ministro delle finanze emanerà apposito decreto inteso ad approvare i piani di attuazione del programma indicato nell'articolo 3 del provvedimento, che comprenderà anche la spesa nelle diverse misure già indicate nella relazione.

SANTAGATI. Sono perplesso sulla validità di questo emendamento che rispecchia quasi pedissequamente un concetto che ci è stato esposto da ufficiali e sottufficiali facenti parte del COCER. Nel rispondere ad una mia domanda, si sostiene che praticamente questa ripartizione specifica poteva avere una validità, dato che si prevedeva che per ogni voce vi fosse la corrispondente posta di bilancio. Rilevai però che quella specificazione analitica, anche se aveva una certa motivazione plausibile, cozzava contro una difficoltà nel senso che, stabilite le varie poste, queste venivano vincolate, per cui eventuali somme non spese sarebbero finite nei residui, il che non giovava certo ai destinatari. Infatti, mentre con una imputazione globale vi è la possibilità di spendere le varie somme con destinazione più elastica, e quindi si ha la quasi certezza che l'intera somma verrà devoluta ai fini generali previsti dalla legge, con questa rigida ripartizione delle poste si corre il rischio che le somme non spese finiscano nei residui. Vorrei sapere dal Governo se questa mia riserva si può considerare reale o è una mera ipotesi di lavoro.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. All'onorevole Santagati che è intervenuto parecchie volte su questa materia (si parla da anni della ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza), faccio presente che in effetti l'imputazione delle poste di bilancio è rigida, perché queste sono già preventivate, per cui vi sono cifre *ad hoc* vincolate anche al millesimo. Posso darle un'assicurazione in questo senso: non vi è quindi il pericolo

di vedere sviate le somme su altri capitoli.

SANTAGATI. Allora, poiché un'imputazione globale è più efficace di una specificazione analitica consentendo una maggiore possibilità di spesa, dichiaro di essere contrario all'emendamento.

GARZIA. Non siamo contrari alla sostanza dell'emendamento, però riteniamo di dover votare contro per evitare un rallentamento dell'*iter* del disegno di legge che, se dovesse slittare al 1981, renderebbe necessaria una nota di variazione al bilancio. Vi sono poi una serie di altre ragioni che ci spingono ad assumere una posizione contraria, ma queste le chiarirò quando il presidente mi consentirà di intervenire su ciascun emendamento.

BERNARDINI. Avevamo rinunciato ad illustrare l'emendamento essendo abbastanza chiaro lo scopo che intendevamo perseguire e che è opposto alla valutazione fatta dal collega Santagati. Noi lo riteniamo opportuno e rispondente non solo alle esigenze manifestate dall'organismo rappresentativo del personale che abbiamo ascoltato pochi giorni orsono, ma anche alle indicazioni analiticamente prospettate nella stessa relazione governativa che accompagna il provvedimento. Per evitare che vi possano essere delle utilizzazioni delle somme stanziato al di fuori delle previsioni, o comunque in contrasto con le finalità per le quali si richiede il finanziamento, abbiamo ritenuto di dover accogliere il suggerimento del COCER di precisare analiticamente nel provvedimento i singoli stanziamenti che complessivamente formano la somma di 120 miliardi.

Respingiamo poi in modo fermo il fatto di essere obbligati, per far presto, a non modificare il testo approvato dal Senato. È stato allora inutile, una semplice presa in giro, aver raccolto la proposta di ascoltare il generale Giannini e i rappresentanti del COCER. Non si può accettare l'idea di non modificare niente; anche tenendo conto che siamo in sede legislativa, se introduciamo delle modifiche al testo, il Se-

nato potrà approvare definitivamente il provvedimento in modo che possa avere attuazione, come auspichiamo — anche se con un atteggiamento diverso da quello della maggioranza — entro l'anno.

Per queste ragioni insistiamo per la votazione dell'emendamento 3. 2.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bernardini, vorrei chiederle se non intenda accettare l'ipotesi di servirsi, eventualmente, di altri strumenti per vincolare il Governo ad utilizzare partitamente la somma prevista, atteso anche che mi sembra che la maggioranza della Commissione concordi sul fatto che in modo vincolante l'esecutivo debba attenersi alla ripartizione del finanziamento così come previsto nella relazione che accompagna il provvedimento.

**BERNARDINI.** No, signor presidente, e insisto per la votazione del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 Bernardini ed altri, non accettato dal relatore, né dal Governo.

*(È respinto).*

L'onorevole Alessandro Tessari ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo alinea dell'articolo 3, dopo le parole: « qualificazione del personale », aggiungere le altre: « che all'istruzione militare riserverà non più del 20 per cento del monte ore in cui si articola il corso di qualificazione ».*

*Al primo alinea, dopo le parole: « attrezzature didattiche », aggiungere le altre: « non meno del 50 per cento del personale docente deve essere costituito da civili ».*

Poiché il proponente degli emendamenti non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge.

All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verrà istituita la zona centrale della Guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200, è sostituito dal seguente:

« Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano

l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze ».

(È approvato).

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Sarti, Toni e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito con il seguente:

« Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

Il Corpo della Guardia di finanza, fatte salve le proprie attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, può essere chiamato a concorrere all'espletamento del servizio di ordine, sicurezza pubblica e pubblico soccorso » (5. 01).

L'onorevole Bellocchio ha facoltà di illustrarlo.

BELLOCCHIO. Pur rendendomi conto che in presenza di una « anticipazione coatta » del monocameralismo imposta dal Governo qualsiasi illustrazione è inutile,

vorrei solo dare un chiarimento in merito all'articolo aggiuntivo proposto. Esso tende a rendere più rispondenti i compiti istituzionali della Guardia di finanza alle nuove esigenze della società. All'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, fra i vari compiti previsti istituzionalmente per la Guardia di finanza, vi è anche quello di concorrere a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. Noi proponiamo invece che il Corpo della guardia di finanza, fatte salve le proprie attribuzioni a norma delle vigenti disposizioni, possa essere chiamato a concorrere ad espletare il servizio di ordine pubblico, non come compito istituzionale.

GARZIA. Siamo contrari a questo articolo aggiuntivo, in primo luogo per le ragioni già esposte e in secondo luogo perché riteniamo che una modifica così profonda come quella che è stata proposta...

BERNARDINI. Profonda sarebbe stata l'esclusione!

GARZIA. ...richiederebbe una maggiore riflessione. Pur non essendo contrari in sostanza ad una ipotesi come quella configurata, riteniamo che al momento sia prematura qualunque modifica della legge istitutiva della Guardia di finanza.

SANTAGATI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto perché, se è vero che talune esigenze emerse soprattutto in riferimento ai recenti avvenimenti suggeriscono di prevedere delle modificazioni della struttura stessa del Corpo della guardia di finanza, pur tuttavia mi sembrerebbe una soluzione surrettizia e affrettata introdurre una variante del genere nel contesto di una legge che ha una ben delimitata possibilità di applicazione. Oltre tutto alcuni giorni fa il Ministro delle finanze ha preannunciato il riordino di tutta questa delicata materia. Se il Governo potesse darci qualche chiarimento in proposito potremmo valutare meglio l'opportunità di discutere di questo problema in sede più opportuna.

Per le ragioni su esposte, pur non essendo pregiudizialmente contrari al riordino del Corpo della guardia di finanza, riteniamo che allo stato non convenga intervenire frettolosamente con modifiche tanto impegnative, e ci asterremo pertanto dalla votazione dell'articolo aggiuntivo Bernardini ed altri.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto, rispondendo all'onorevole Bellocchio, vorrei chiarire che il Governo non intende assolutamente rinunciare al contributo che i vari gruppi potranno dare all'esame del provvedimento, anche con la presentazione di emendamenti; è evidente, però, che il Governo intende difendere un proprio disegno di legge, come legittimamente ha già fatto nel corso della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Ho già avuto modo di dire quale sia la posizione del Governo in riferimento alla legge istitutiva del Corpo, le cui finalità possono essere individuate, con un preciso ordine di priorità, nella tutela degli interessi finanziari e politico-economici dello Stato e nello svolgimento di attività di concorso in settori che fanno capo alla responsabilità di altri organi della pubblica amministrazione e, in particolare, il concorso alla difesa politico-militare delle frontiere, alle operazioni militari in caso di guerra ed al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Completa la previsione legislativa un'attività residuale relativa all'impiego del Corpo in altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali le singole leggi richiedono il suo intervento.

È comunque indiscutibile che il Corpo è, essenzialmente e innanzitutto, lo strumento operativo attraverso il quale l'am-

ministrazione finanziaria provvede alla difesa globale del sistema tributario nelle sue molteplici articolazioni e che l'impiego del personale in attività di concorso e residuale trova logica giustificazione funzionale nel rapporto di interdipendenza esistente tra tale impiego e l'attività a tutela di interessi tributari dello Stato oppure nella particolare preparazione professionale.

In particolare, a proposito dell'attività svolta dal Corpo per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, è da ricordare che in sede di discussione del disegno di legge sulla riforma della pubblica sicurezza non si è ravvisata alcuna necessità di modificare l'articolo 1 della legge di ordinamento del Corpo, tant'è che l'articolo 16 del richiamato disegno di legge, approvato il 22 luglio dalla Camera, ha testualmente ripetuto il contenuto della legge di ordinamento.

Per queste considerazioni, il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Bellocchio 5. 0. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 5. 0. 1, sul quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

*(È respinto).*

Propongo di accantonare l'articolo 6, relativo alla copertura poiché anch'esso presuppone indirettamente la definizione delle tabelle.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame delle tabelle. Do lettura della prima:

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

TABELLA N. 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI  
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Gen. Divis.	—	—	4	—	—
Gen. Brig.	scelta	1 anno di comando di zona o della Accademia o delle Scuole o comando equipollente.	16 (b)	1	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente.	55 (b)	4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten. Col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (d) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano.	296	11 (c)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	148	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, tutto o in parte, nel grado di tenente.	490	37 (e)	1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente.	500	—	—
S. Tenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Resta fermo il contingente dei generali di brigata e dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(c) Le quattro promozioni annue al grado di generale di brigata e le 11 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1985. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(d) 1 anno nei primi due anni di applicazione della presente legge.

(e) Per effettuare le trentasette promozioni previste per l'anno 1981, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo all'anno anzidetto, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi otto capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1981 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore da conferire nel 1981 sono disposte dando la preferenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

SANTAGATI. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti del COCER era stata fatta rilevare l'opportunità di aumentare gli organici; il comandante generale del corpo della guardia di finanza aveva fornito dati in base ai quali si prospettava, per un potenziamento del Corpo, la spesa di circa 430 miliardi.

Il disegno di legge al nostro esame si limita ad una previsione di 120 miliardi, quindi risponde in modo non certo incoraggiante alle esigenze prospettate: eppure mi sembra di ricordare che il comandante Giannini, dal quale mi aspettavo una strenua difesa delle aspirazioni del Corpo, abbia detto che i 120 miliardi sono accettabili e che non è il caso di sperare in più sostanziosi finanziamenti.

Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale ha sempre sostenuto la necessità di allargare gli organici, soprattutto per quanto riguarda gli appuntati ed i finanziari il cui aumento annuale di 400 unità porterà in un quinquennio a due mila unità, del tutto insufficienti per i compiti che il Corpo è chiamato a svolgere in base alla legislazione vigente ed alle nuove norme in materia finanziaria che il ministro ha intenzione di introdurre. Ci troviamo, pertanto, a dover considerare con scetticismo la validità del provvedimento. Ci rendiamo conto, infatti, che se non si dispone di finanziamenti più cospicui non c'è la possibilità di incrementare gli organici e, conseguentemente, di raggiungere una maggiore efficienza del Corpo.

Ci siamo trovati quindi di fronte a due strade: una era quella di contrastare il provvedimento, mettendo a repentaglio la validità della « miniriforma », perché se queste norme non verranno approvate entro l'anno si frusterà gran parte della loro efficacia; l'altra era di accettare il provvedimento per quello che è e per quel poco di buono che comporta.

Poiché non siamo mai stati assertori della teoria « tanto peggio, tanto meglio », abbiamo scelto la seconda strada e perciò, pur ritenendo che con gli organici previsti dalla Tabella 1 non si potrà consentire al Corpo di raggiungere risultati brillanti, non voteremo contro.

Speriamo che a questo disegno di legge seguano ulteriori provvidenze che ad esso si raccordino e permettano alla guardia di finanza di conseguire quegli obiettivi che, al momento, non riteniamo siano raggiungibili.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Sarti, Toni e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

*In corrispondenza della parola: « Tenente », sostituire la cifra: « 500 » con la cifra: « 515 » (Tab. 1. 1).*

BELLOCCHIO. Mi richiamo a quanto detto in sede di discussione generale.

GARZIA. In base all'argomentazione da me svolta in sede di discussione generale, il gruppo democristiano voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bellocchio.

*(È respinto).*

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Spaventa, Sarti e Toni hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla Tabella n. 1, sotto la voce dei « periodi minimi di comando » al punto terzo, aggiungere dopo le parole: « in tutto o in parte nel grado di maggiore » la parola: « o » (Tab. 1. 3).*

Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

L'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto indicato dalle coordinate « ten. Col. » e « periodi minimi » (terza colonna-terzo capoverso) con: « due anni ai comandi di gruppo o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore » (Tab. 1.2).*

Poiché l'onorevole Tessari non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Pongo in votazione la Tabella 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Poiché alla Tabella 2 non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA N. 2

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D I	Numero dei posti
<b>SOTTUFFICIALI</b>	
— Maresciallo maggiore (a) . . . . .	2.660
— Maresciallo capo . . . . .	2.853
— Maresciallo ordinario . . . . .	2.853
— Brigadiere e vicebrigadiere . . . . .	7.665
<b>Totale . . . . .</b>	<b>16.031</b>
<b>TRUPPA</b>	
— Appuntato e finanziere . . . . .	33.400
<b>Totale . . . . .</b>	<b>49.431</b>

(a) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Do lettura della Tabella successiva:

TABELLA N. 3

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI  
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D O	ORGANICI 1° GENNAIO				
	1981	1982	1983	1984	1985
Generali di brigata . . . . .	13	13	14	15	16
Colonnello . . . . .	46	49	52	55	55
Tenente colonnello . . . . .	243	258	273	285	296
Maggiore . . . . .	120	120	128	138	148
Capitano . . . . .	430	445	460	475	490
Tenente e Sottotenente . . . . .	415	436	457	478	500

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, si seguiranno le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1983, 1984 e 1985. Le promozioni al 1° gennaio 1983 e 1984 sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159; la promozione al 1° gennaio 1985 è in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) a colonnello: tre promozioni per aumento d'organico rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1982, 1983 e 1984, in aggiunta alle promozioni previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Per effettuare le tre promozioni previste per il 1° gennaio 1981, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1981, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi tre tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1981 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1981 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1982, 1983 e 1984, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 6 unità per ognuno dei tre anni sopra indicati;

c) a maggiore: 8 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 10 ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi dell'allegata tabella n. 1, è integrato di 7 unità per ognuno dei tre anni.

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Sarti, Toni e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

*In corrispondenza delle parole: « Tenente e Sottotenente », sostituire le cifre: « 457 478 500 », con le cifre: « 462 483 505 » (Tab. 3. 1).*

L'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

*Alla Tabella 3, in nota, sostituire il punto b) con il seguente:*

« b) a colonnello: tre promozioni per aumento d'organico rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1982, 1983 e 1984, in aggiunta alle promozioni previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per il 1981, 1982, 1983 e 1984 determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 6 unità per ognuno degli anni sopra indicati.

Qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1981, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello. Alla formazione di tale quadro concorrono 6 tenenti colonnelli non ancora valutati.

Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:

10 miliardi per l'effettuazione di attività addestrative di qualificazione del personale con particolare riferimento ai sottufficiali ed ai militari di truppa e relativa corresponsione delle indennità ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonché la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;

54 miliardi per l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della Guardia di finanza, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento,

il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;

40 miliardi per l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonché il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;

16 miliardi per l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale » (Tab. 3. 2).

L'onorevole Sarti ha presentato il seguente emendamento:

*Alla Tabella 3, in nota, sostituire il punto b) con il seguente:*

« b) a colonnello: tre promozioni per aumento d'organico rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1982, 1983 e 1984, in aggiunta alle promozioni previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per il 1981, 1982, 1983 e 1984 determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 6 unità per ognuno degli anni sopra indicati.

Qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1981, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello. Alla formazione di tale quadro concorrono 6 tenenti colonnelli non ancora valutati » (Tab. 3. 3).

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Già in sede di replica ho fatto presenti i motivi per i quali il Governo è contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bellocchio (3. 1).

(È respinto).

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Poiché l'onorevole Tessari non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Sarti (3. 3).

(È respinto).

Pongo in votazione la Tabella 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA N. 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI  
E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Aliquote annuali di aumento di organico dei sottufficiali e militari di truppa 1° gennaio					Totale
	1981	1982	1983	1984	1985	
Maresciallo maggiore . . .	133	133	133	133	133	665
Maresciallo capo . . . . .	139	139	139	140	140	697
Maresciallo ordinario . . . .	140	140	140	140	141	701
Brigadiere e vicebrigadiere . .	—	—	645	646	646	1.937
Appuntato e finanziere . . . .	400	400	400	400	400	2 000
Totale . . . . .	812	812	1.457	1.459	1.460	6.000

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Gli onorevoli Bellocchio, Sarti, Bernardini e Maraffini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'organico dei brigadieri e vicebrigadieri con il seguente:*

	1981	1982	1983	1984	1985	TOTALE
Brigadieri e vicebrigadieri	(a) 50	(a) 50	618	619	600	1937

(a) In aumento ai posti riservati agli appuntati in base all'articolo 1 della legge 11 settembre 1975, n. 627.

(Tab. 4. 2).

L'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

*Alla Tabella 4 allegato 1 sostituire l'organico dei brigadieri e vicebrigadieri con il seguente:*

	1981	1982	1983	1984	1985	TOTALE
	(a) 67	(a) 70	600	600	600	1937

(a) In aumento ai posti riservati agli appuntati in base all'articolo 1 della legge 11 settembre 1975, n. 627.

(Tab. 4. 1).

GARZIA. L'emendamento Bellocchio ha un valore puramente tecnico per cui il gruppo democristiano potrebbe anche non essere contrario in linea di massima, però rimane sempre il fatto che avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario, il provvedimento subirebbe quel ritardo che vogliamo invece evitare.

Il gruppo democristiano voterà pertanto contro l'emendamento.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sede di replica ho già espresso il parere contrario del Governo sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tessari non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio (Tab. 4. 2).

(È respinto).

Pongo in votazione la Tabella 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2 precedentemente accantonato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2.

La tabella n. 1 allegata alla presente legge sostituisce la tabella allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981, secondo le progressioni e

le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza, previsto dalla legge 29 maggio 1967, n. 380, è fissato in 400 unità.

(È approvato).

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Sarti, Toni e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

Gli ufficiali in aumento degli organici, come previsto nella tabella n. 1, sono destinati nella misura di n. 200 unità ai servizi di carattere tributario presso il nucleo centrale ed i nuclei regionali, provinciali e subprovinciali di polizia tributaria (2. 0. 1).

BELLOCCHIO. Solo per dire che c'è unanimità in tutti i gruppi nel riconoscere l'opportunità di fare in modo che aumenti sempre di più la professionalità del Corpo di polizia tributaria; ne deriva che prevedere un aumento di organico senza finalizzarlo ad un aumento della professionalità significa in realtà non voler combattere la lotta all'evasione.

Il nostro emendamento, invece, proprio a questo tende a finalizzare specificamente una parte dell'aumento dell'organico alla lotta all'evasione.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo già in altra sede ha avuto modo di manifestare la propria opposizione a questo emendamento anche perché la precisazione di 200 unità ad un certo punto potrebbe risultare limitativa, come limitativo appare il riferimento al Corpo di polizia tributaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio (2. 0. 1).

(È respinto).

Passiamo all'articolo 6, precedentemente accantonato, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

RUBINACCI. Non avrei preso la parola se il mio pensiero fosse stato correttamente interpretato nel corso della discussione generale. In quella occasione ho detto che si trattava di un provvedimento tardivo, non organico e quindi insufficiente in rapporto ai compiti che svolge la Guardia di finanza, ma che, nonostante queste carenze, noi procedevamo all'approvazione del provvedimento stesso esclusivamente per non arrecare ulteriori disagi al Corpo della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Garzia, Rubbi Emilio, Gottardo, Borgoglio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

rilevata la preminenza dei compiti affidati al Corpo della Guardia di finanza dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, a tutela degli interessi finanziari e politico-economici dello Stato;

considerata la urgente necessità di potenziare ed ammodernare i mezzi e le strutture del Corpo per raggiungere un più elevato livello di efficienza operativa;

valutata l'opportunità di approfondire i contenuti di professionalità e di re-

sponsabilità dei destinatari del nuovo assetto retributivo funzionale introdotto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;

constatata l'esigenza di verificare la rispondenza delle strutture e dell'ordinamento dello strumento di polizia tributaria, l'adeguatezza degli organici del personale e della loro qualificazione professionale, la validità dell'attuale assetto del personale e dei relativi profili di carriera nonché del sistema retributivo nel suo complesso;

avvertita la carenza di infrastrutture abitative per l'alloggiamento individuale e collettivo del predetto personale,

impegna il Governo:

1) a riferire alle Camere annualmente entro il 30 giugno sui programmi predisposti ed in corso di attuazione per il potenziamento e per l'ammodernamento della Guardia di finanza ed in generale sull'orientamento che s'intende seguire per assicurare al massimo grado l'efficienza operativa nel settore primario della polizia tributaria;

2) a documentare alle Camere come intende impiegare il personale di cui si è chiesto l'aumento organico, specificando quanta parte sarà assegnata all'espletamento delle funzioni di polizia tributaria e quanta invece sarà addetta ad attività sussidiarie e di concorso;

3) a tenere in conto l'opportunità di aumentare gli stanziamenti di bilancio da destinare alle spese di pulizia e di ordinaria manutenzione degli immobili, ad incrementare il numero del personale civile da impiegare per l'espletamento dei servizi di mensa, di pulizia e di manutenzione degli immobili, onde recuperare ai compiti di istituto il personale del Corpo che attualmente assolve a tali mansioni;

4) a presentare alle Camere una relazione periodica, in coincidenza con il bilancio del Ministero delle finanze, per illustrare l'insieme dei provvedimenti economici e giuridici concernenti il personale ».

0/1959/2/6 GARZIA, RUBBI EMILIO, GOTTARDO, BORGOGGIO.

GARZIA. Si tratta di un ordine del giorno che intende riproporre i temi sviluppati nella discussione (compresi i temi dell'insegnamento sviluppati dal deputato Tessari per quanto riguarda le materie in cui vorremmo che si specializzasse il Corpo della Guardia di finanza). Sono temi degni di considerazione anche se oggi credo dovrebbero essere proposti attraverso l'espressione di un provvedimento specifico. L'ordine del giorno riassume le parti valide della discussione che non hanno trovato espressione in modifiche al testo e anche delle proposte di legge n. 297 e n. 300 da me richiamate in sede di discussione generale, cosicché sia possibile una visione più chiara di quanto vogliamo modificare in futuro.

Per quanto riguarda la preparazione specifica si tratta di un discorso che rimandiamo al momento in cui si discuterà del disegno di legge sui corsi di polizia tributaria, comunque vorremmo che il Governo esprimesse la sua opinione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Sarti e D'Alema hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

rilevata la preminenza dei compiti funzionali della Guardia di finanza, soprattutto in materia di polizia tributaria, rispetto ai compiti sussidiari e di concorso ad essa attribuiti;

tenuti presenti i programmi di potenziamento e di ammodernamento predisposti per la maggiore efficienza operativa del Corpo;

considerati gli orientamenti che con la riforma di polizia si vanno affermando in relazione sia alla ristrutturazione funzionale sia al riordinamento del personale del predetto organismo;

valutato il sistema retributivo funzionale adottato con l'approvazione legislativa recente che è riferito alle sfere di competenza ed agli ordinamenti, distintamente considerati, delle Forze di polizia e delle Forze armate, senza però la effettuata preventiva ricognizione dei contenuti

di professionalità e di responsabilità propri del personale della Guardia di finanza;

tenuto presente che il sistema negoziale sindacati-Governo, per la definizione dei trattamenti del pubblico impiego, correttamente non prevede la partecipazione delle Forze armate (e per assimilazione di quei corpi che conservano lo *status* militare) a cui per altro, mediante i consigli rappresentativi, è stata riconosciuta la facoltà di esprimere pareri, richieste, proposte — anche in rapporto diretto con le Commissioni parlamentari — nelle materie di competenza ed in ordine ad istanze collettive del personale, e che quindi si tratta di definire il procedimento con cui trattare le predette materie in armonia con il parallelo procedimento negoziale previsto per i sindacati di polizia;

constatata la necessità di verificare la congruità delle strutture e dell'ordinamento dello strumento di polizia tributaria: l'adeguatezza degli organici del personale e della necessaria loro qualificazione; la rispondenza dell'attuale assetto del personale e dei relativi profili di carriera, tuttora strettamente riferiti al "modello militare"; la validità del sistema retributivo e di avanzamento in vigore nonché dei trattamenti economici accessori; la carenza di infrastrutture abitative per l'alloggiamento individuale e collettivo di servizio del personale predetto,

impegna il Governo:

1) a riferire alle Camere, annualmente, entro il 30 giugno, sui programmi predisposti ed in corso di attuazione per il potenziamento e per l'ammodernamento della Guardia di finanza ed in generale sull'orientamento che si intende seguire per assicurare al massimo grado l'efficienza operativa nel settore primario della polizia tributaria, correggendo decisamente la tendenza, già manifestatasi, ad una militarizzazione spinta non apparsa né congrua, né funzionale, per l'espletamento dei compiti d'istituto;

2) a documentare alle Camere come intende impiegare il personale di cui è chiesto l'aumento organico, specificando quanta parte è assegnata all'espletamento

dei compiti d'istituto per le funzioni di polizia tributaria e quanta invece è addetta ad attività sussidiarie, di concorso, meramente burocratiche o perfino "servili";

3) a presentare alle Camere una relazione periodica, in coincidenza con il bilancio del Ministero delle finanze, per illustrare l'insieme dei provvedimenti che si propongono in merito ai trattamenti economici e giuridici del personale, previa acquisizione del parere del COCER e quale premessa per la definizione legislativa prevista dalla riforma per i sindacati di polizia;

4) a presentare entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulle attività di prevenzione e di repressione svolte dal Corpo contenente l'ammontare delle infrazioni tributarie e valutarie contestate con l'indicazione di quanti hanno dato luogo a segnalazioni all'autorità giudiziaria, il tutto suddiviso per gli ambiti operativi delle Zone, delle Legioni e dei nuclei tributari. La relazione dovrà inoltre elencare il numero delle controverifiche predisposte dai vari comandi nonché l'indicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari relativi alle attività di prevenzione e di repressione tributaria e valutaria ».

0/1959/1/6 BELLOCCHIO, BERNARDINI, SARTI, D'ALEMA.

SARTI. Il nostro gruppo è dell'avviso che le questioni sollevate nell'ordine del giorno dei colleghi democristiani avrebbero potuto trovare migliore espressione se trasformate in emendamento.

Se i colleghi me lo consentono, vorrei dire che la Camera dei deputati ha perduto una occasione per dare due segnali: uno interno (come ha ricordato il collega Bellocchio) relativamente ad un Corpo che, in parte, è sconquassato dalla situazione che tutti conosciamo, ed uno esterno relativo ad una maggiore fiducia nel Corpo stesso.

L'atteggiamento dei colleghi della maggioranza non ci ha consentito di approvare quegli emendamenti che erano richiesti all'unanimità dal Corpo della Guardia di finanza.

Presentiamo l'ordine del giorno che è stato testé letto e che si differenzia da quello presentato dai deputati democristiani soprattutto nel punto n. 4).

Tale punto impegna il Governo a presentare entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulle attività di prevenzione e di repressione svolte dal Corpo contenente l'ammontare delle infrazioni tributarie e valutarie contestate con l'indicazione di quante hanno dato luogo a segnalazioni all'autorità giudiziaria, il tutto suddiviso per gli ambiti operativi delle Zone, delle Legioni e dei nuclei tributari. La relazione dovrà inoltre elencare il numero delle controverifiche predisposte dai vari comandi nonché l'indicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari relativi alle attività di prevenzione e di repressione tributaria e valutaria. Potremo così avere, come parlamentari, quella conoscenza dei fatti, in proposito, che non abbiamo mai avuto negli ultimi trent'anni.

Dichiariamo di essere disposti a ritirare il nostro ordine del giorno qualora in quello presentato dal gruppo democristiano venga incluso il punto n. 4 del nostro.

GARZIA Non ho difficoltà ad accettare il concetto di una periodicità — in questo caso annuale — della relazione che il Governo deve presentare; ma non posso accogliere la parte finale del punto 4) dell'ordine del giorno Bellocchio ed altri, perché non si può ammettere l'idea di una elencazione dei provvedimenti disciplinari, presi nel corso dell'anno. Nel caso in questione, si tratta infatti di un corpo militare.

SARTI. Proprio per questo abbiamo voluto distinguere, ed intendiamo riferirci solo ai provvedimenti disciplinari che hanno attinenza alle attività di prevenzione e di repressione dell'evasione fiscale, e non ad altri provvedimenti disciplinari di carattere generale.

GARZIA. Ma, trattandosi di un corpo militare, non possiamo fare delle distinzioni interne. Posso quindi accettare un'integrazione del mio ordine del giorno con il punto 4) di quello presentato dal grup-

po comunista solo fino alle parole: « e dei nuclei tributari ».

BELLOCCHIO. Il gruppo democristiano non vuole recepire la nostra richiesta, e pertanto, se il Governo — che speriamo invece faccia da mediatore — esprimerà la stessa posizione, fallito il tentativo di unificare gli ordini del giorno, insisteremo sulla formulazione da noi proposta. Del resto, mi domando per quale motivo il Governo dovrebbe essere contrario alla nostra richiesta: se, con un documento del sindacato ispettivo, richiedessimo queste notizie, il Governo ci risponderebbe: ed allora, perché non fornircele sulla base di un ordine del giorno?

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ordine del giorno presentato dal gruppo democristiano, e quello proposto dal gruppo comunista (esclusa l'ultima frase del punto 4), sintetizzano le conclusioni del dibattito avutosi su questo disegno di legge. Posso quindi accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Garzia ed altri con l'integrazione proposta dall'onorevole Sarti, solo fino alle parole: « e dei nuclei tributari ». Per quanto riguarda la seconda parte del punto in questione, posso dire che il Governo si impegna a far conoscere il numero delle infrazioni, delle sanzioni disciplinari, ma senza portare l'elenco nominativo.

SARTI. L'integrazione da noi proposta ha, nel suo complesso, un ben preciso significato. La richiesta delle controverifiche va senz'altro intesa — come ha fatto l'onorevole sottosegretario — con riferimento al numero; ma il numero non ha nessun significato in rapporto ai provvedimenti disciplinari.

Il Corpo della guardia di finanza deve sapere che il Parlamento, in base non ad un'azione di sindacato ispettivo, ma ad un'iniziativa annuale del Governo, è posto a conoscenza dei provvedimenti disciplinari riguardanti la materia valutaria e quella fiscale.

Occorre moralizzare, nell'interesse del corpo, le frange meno disciplinate ed avere l'indicazione nominativa...

PRESIDENTE. L'indicazione nominativa degli appartenenti al corpo ?

SARTI. No, quella dei provvedimenti disciplinari che sono stati assunti nel corso dell'anno a carico degli appartenenti al corpo, con la indicazione nominativa e con quella del grado.

BELLOCCHIO. Perché volete trincerarvi dietro questo rifiuto ? Perché queste notizie non possono essere portate a conoscenza del Parlamento ?

FORTE FRANCESCO. Ma allora devono essere portate anche a conoscenza di tutti i cittadini, perché il Parlamento non è un organo giudiziario. Di conseguenza, tali notizie possono anche essere pubblicate sui giornali ! In questo modo, però, si fa degenerare l'istituto parlamentare.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione sollevata dai colleghi del gruppo comunista richieda da parte nostra un momento di attenzione.

Secondo i colleghi del gruppo comunista, dovrebbe essere data comunicazione ai due rami del Parlamento, ogni anno, entro un certo termine, dei nominativi degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza nei confronti dei quali siano state adottate sanzioni disciplinari.

SARTI. In relazione a materie di ordine tributario e valutario, cioè in relazione alla loro attività di accertamento in tali materie.

SANTAGATI. Se si tratta di azioni penali, non occorre alcun bollettino.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non esiste alcun atto, all'interno o all'esterno del Corpo della guardia di finanza, in cui siano pubblicati i procedimenti disciplinari nei riguardi degli appartenenti al Corpo stesso, anche perché tali procedimenti vengono riportati nei fascicoli individuali.

Pertanto, accolgo l'ordine del giorno Garzia, eventualmente con l'integrazione proposta del gruppo comunista, ma esclusa la parte relativa all'elencazione nominativa dei provvedimenti disciplinari.

GARZIA. Certo, il Parlamento è interessato a conoscere il numero delle infrazioni commesse, poiché da esso si può ricavare un giudizio sul corpo.

Se nel 1981 il Parlamento sarà in grado di sapere quante infrazioni saranno state commesse ed in quali settori, potrà ricavarne un giudizio più completo sull'attività del Corpo della guardia di finanza.

Ma non credo che interessi al Parlamento esprimere un giudizio sui singoli appartenenti al corpo, i quali avrebbero diritto alla riservatezza, anche perché si tratta di rapporti militari.

A mio avviso, è più che legittima un'indicazione del numero delle infrazioni e della loro fattispecie; ma non è accettabile un'indicazione nominativa.

SARTI. Prendiamo atto dell'esistenza di una diversità di opinioni e di valutazioni tra il gruppo comunista e gli altri gruppi della Commissione e tra il gruppo comunista ed il Governo. Ci auguriamo che sia soltanto una diversità di opinioni e di valutazioni e non anche un atteggiamento di altro tipo nei confronti di questo messaggio che vogliamo inviare alla stragrande maggioranza, onesta e corretta, degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

PRESIDENTE. Diamo per scontato il fatto che si tratta esclusivamente di una diversità di opinioni e di valutazioni.

FORTE FRANCESCO. La dichiarazione fatta poc'anzi dall'onorevole Sarti è abbastanza grave ed implica, evidentemente, una valutazione politica.

Non siamo evidentemente contrari al fatto che si conoscano, alla fine dei procedimenti giudiziari di varia natura e nelle forme di legge appropriate, i nomi delle persone che abbiano commesso determinati fatti; ma riteniamo che sarebbe contraddittorio stabilire deroghe ai principi del diritto del lavoro, che riguardano anche il settore militare, considerato che la tutela del cittadino di fronte ad un organo sanzionatorio della pubblica amministrazione è profondamente diversa, per qualità, dalla tutela che la Costituzione stabilisce nelle sedi

contenziose, per cui il cittadino stesso, venendo informato tramite il Parlamento di questi fatti e di queste sanzioni nominativamente, si troverebbe in sostanza di fronte ad informazioni e giudizi i quali, per loro natura, non hanno il carattere giuridico di un provvedimento giurisdizionale, in cui c'è la piena tutela del soggetto. Cosicché, con l'aria di voler fare giustizia, daremmo luogo, invece, a delle gravi ingiustizie personali.

Pertanto, riteniamo necessario che taluni provvedimenti — i quali, per la loro natura, hanno per altro carattere limitato — rimangano riservati e che la pubblicità avvenga nelle forme stabilite dal codice di procedura penale per le sanzioni le quali abbiano rilevanza giuridica penale.

Questo è, a nostro avviso, un principio fondamentale di rispetto dei diritti del cittadino e, in particolare, di colui il quale abbia un rapporto di lavoro subordinato anche di natura militare.

Per queste ragioni e non già perché siamo contrari alla moralizzazione, riteniamo utile disporre delle indicazioni dettagliate delle infrazioni per numero e per aree, ma non di quelle nominative.

SANTAGATI. Non avevo intenzione di prendere la parola; ma, poiché il dibattito ha preso una piega che potrebbe dare luogo ad interpretazioni piuttosto equivocate, desidero chiarire il pensiero del gruppo del MSI-destra nazionale su questo aspetto dell'ordine del giorno del gruppo comunista.

Mi pare che vi sia una grande confusione tra quelli che sono i provvedimenti di natura disciplinare e quelli che possono essere delle vere e proprie pronunce dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene all'autorità giudiziaria, non occorre che il Governo si faccia carico di alcuna particolare nomenclatura, perché potrà essere sempre possibile al Parlamento presentare interrogazioni, come ho fatto nei confronti del ministro delle finanze, al quale ho chiesto notizie circa le ventuno, ora ventidue, procure della Repubblica che stanno istruendo processi a carico di dipendenti del Corpo o di cittadini o di civili coinvolti nello scan-

dalo dei petroli. È una richiesta che verrà di volta in volta portata avanti cui l'esecutivo dovrà rispondere man mano che se ne presenterà l'occasione.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, il discorso è diverso. Qui si tratta infatti di *interna corporis* proprio per tutelare i componenti l'organismo, per cui qualsiasi esibizione costituirebbe una ulteriore punizione che si aggiungerebbe a quella data dal Corpo nella autonoma propria regolamentazione. Anche noi avvocati siamo sottoposti ad un consiglio dell'ordine che è autorizzato dalla legge ad emettere provvedimenti disciplinari, dai più semplici ai più gravi come l'espulsione dall'ordine.

Ora, come si può pretendere che l'esecutivo interferisca nella valutazione di questi provvedimenti? Penso addirittura che il Corpo, trovandosi di fronte ad una richiesta del Governo diretta ad ottenere un elenco nominativo dei soggetti che abbiano compiuto infrazioni disciplinari, potrebbe autonomamente rispondere con un rifiuto e dire di non essere tenuto a rivelare queste infrazioni, anche perché si creerebbero enormi ingiustizie. I provvedimenti disciplinari infatti non hanno alcun carattere penale; sono provvedimenti molto elastici che a volte vengono ritirati o condonati. Il 4 novembre, giorno in cui si festeggiano le forze armate, si usa condonare tutti i provvedimenti disciplinari inflitti ai militari.

Mi sembra tutta una forzatura che finirebbe con l'arrecare poco prestigio al Corpo e a noi poca soddisfazione. Il problema della moralizzazione va impostato su ben altri presupposti e non sulle elencazioni nominative. Non sono neanche d'accordo su un elenco globale perché è irrilevante sapere che in un anno sono stati irrogati 280 o 2 mila provvedimenti disciplinari, anche avendo una indicazione analitica. Si può fare l'esempio di un militare che, portando la divisa in disordine, sia sottoposto ad un provvedimento disciplinare. E allora?

Il discorso è un altro: la moralizzazione non si attua' con questa elencazione piuttosto arida e insignificante, ma con

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

strumenti ben diversi che chiediamo continuamente attraverso interpellanze, interrogazioni, Commissioni di inchiesta, e così via. Per tutte queste ragioni penso che non sia il caso di insistere sull'ordine del giorno Bellocchio ed altri per la parte relativa alla elencazione nominativa dei provvedimenti disciplinari.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bellocchio, intende modificare il suo ordine del giorno avendo il Governo dichiarato di non poterlo accogliere per la parte relativa alla elencazione nominativa dei provvedimenti disciplinari?

**BELLOCCHIO.** No, signor presidente, e chiedo che sia posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Bellocchio ed altri, non accolto dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Garzia, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accolto dal Governo?

**GARZIA.** Non insisto, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1959 esaminato nella seduta odierna e dei disegni di legge nn. 723 e 1857 esaminati nella seduta del 12 novembre.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguatezza operativa della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale » (*Approvato dal Senato*) (1959):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (723):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (1857):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antoni, Forte Francesco, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Alberini, Citterio, D'Alema, de Cosmo, Gaiti, Ferrari Marte, Garzia, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Mazzarino, Merolli, Patria, Rubbi Emilio, Rubinacci, Santagati, Sarti, Toni, Usellini e Viscardi.

*Si sono astenuti sul provvedimento n. 1959:*

Antoni, Bellocchio, Bernardini, D'Alema, Giura Longo, Sarti e Toni.

**La seduta termina alle 21.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA